

REGIONE TOSCANA**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale****Settore Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo Sviluppo delle Attività Agricole**

DECRETO 26 novembre 2021, n. 20882

certificato il 30-11-2021

Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” - annualità 2021.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2020 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1 - Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo “Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue smi;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento - ver. 5.0”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;

Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 21 del 28/10/2021 “Reg. UE 1305/2013 - Cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per le annualità 2021- 2022” ed in particolare l’Allegato A, che ne costituisce parte integrante, che prevede, per il mese di novembre, l’uscita del bando attuativo del tipo di operazione in oggetto con una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro (procedura n. 2);

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 22/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1

“Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitario degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” - annualità 2021”;

Preso atto che con la suddetta Deliberazione di Giunta n. 1206 del 22/11/2021 stabilisce quanto segue:

- la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 - recinzioni - annualità 2021 ammonta a 4 milioni di Euro, come stabilito nella Decisione di G.R. del 28/10/2021 n. 21;

- la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;

- la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al tipo di operazione 4.1.1 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;

- dà mandato alla Responsabile del Settore “Autorità di Gestione del FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” di procedere all’emissione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado - annualità 2021”, secondo le disposizioni contenute nell’allegato A che costituisce parte integrante di detta deliberazione di giunta;

Visto l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado - annualità 2021”;

Ritenuto opportuno disporre, con il presente atto, l’approvazione del sopra citato allegato A che contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado - annualità 2021”;

Preso atto che con la Decisione di Giunta n. 2 del 29 marzo 2016 si stabilisce che le proposte decretative predisposte dai responsabili di misura con cui si approvano i bandi a valere sui fondi comunitari siano inviate al Direttore Generale della Giunta per effettuare una verifica di coerenza tra quanto previsto nella proposta decretativa,

nella Delibera di Giunta Regionale con cui sono approvati gli elementi essenziali del bando stesso e nella decisione di Giunta che approva il cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica (quali procedure negoziali e di individuazione diretta nel programma);

Preso atto dell’esito positivo della verifica di coerenza effettuata dal Direttore Generale in base a quanto stabilito dalla sopra citata Decisione di Giunta n. 2 del 29 marzo 2016;

Ritenuto opportuno, quindi, procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado - annualità 2021”, con le modalità e la tempistica previste nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare, l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado - annualità 2021”;

2. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto sul citato tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado - annualità 2021” a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente atto ed entro le ore 13,00 del giorno 28 febbraio 2022;

3. di dare mandato ad ARTEA affinché modifichi il sistema informativo da essa gestito nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da consentire, attraverso opportuna modulistica, la presentazione ed il ricevimento delle domande di aiuto che verranno presentate a valere sul tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado - annualità 2021” ai fini della predisposizione della graduatoria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso

ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Antonino Mario Melara

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A



**BANDO ATTUATIVO DEL
TIPO DI OPERAZIONE 4.1.1**

**"MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ E DELLA
COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE — INVESTIMENTI
PER LA SALVAGUARDIA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI
SUINICOLI ALLO STATO BRADO O SEMIBRADO"**

ANNUALITÀ 2021

INDICE

1. Finalità e Risorse	
1.1 Finalità e obiettivi	
1.2 Dotazione finanziaria	
2. Requisiti di ammissibilità	
2.1 Richiedenti/Beneficiari	
2.2 Condizioni di accesso	
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	
3.1 Interventi finanziabili	
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi	
3.2.1 Localizzazione degli interventi	
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti.....	
3.2.3 Ambiti e settori di intervento.....	
3.2.4 Norme di protezione ambientale.....	
3.2.5 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola	
3.2.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti.....	
3.3 Massimali e minimali	
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto.....	
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	
3.4.2 Termine finale.....	
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili	
3.5.1 Normativa di riferimento.....	
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza	
3.5.3 Investimenti materiali.....	
3.5.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	
3.5.5 Interventi/spese non ammissibili	
3.6 Intensità del sostegno.....	
3.7 Cumulabilità.....	
4. Modalità e termini di presentazione della domanda.....	
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto	

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto...

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1 Criteri di selezione/valutazione.....

5.2 Formazione della graduatoria.....

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

5.5 Istruttoria di ammissibilità

5.6 Correzione degli errori palesi

6. Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Atto di assegnazione dei contributi

6.2 Impegni del beneficiario.....

6.3 Modifiche dei progetti

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

8.2 Rinuncia

8.3 Controlli e ispezioni.....

8.4 Sanzioni.....

9. Disposizioni finali

9.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

9.2 Responsabile del procedimento.....

9.3 Disposizioni finali.....

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando ha lo scopo di incentivare interventi finalizzati alla salvaguardia degli allevamenti suinicoli, allo stato brado o semibrado, come meglio descritti al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento", da patologie di natura sanitaria.

Detti allevamenti, infatti, sono soggetti a forti criticità di natura sanitaria in conseguenza della interazione fra gli animali allevati con altri ungulati selvatici suidi, in primis il cinghiale, che sono portatori di patologie (quali malattia di Aujeszky, Peste suina africana etc.) che se entrano nell'allevamento ne comportano l'abbattimento causando gravissimi danni economici, sia all'azienda agricola che all'intera filiera produttiva.

Per tale motivo diventa strategico, attraverso il tipo di operazione "4.1.1 – Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole", previsto nell'ambito della sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, promuovere idonee misure di biosicurezza attraverso la realizzazione di idonei sistemi di recinzione (recinzioni doppie con adeguata capacità di resistere alle pressioni esercitate dai cinghiali) che prevengano il contatto degli animali allevati con i cinghiali.

E' stato elaborato in coerenza con le norme unionali, con il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" versione 10.1 approvato con DGR n. 1122 del 28 ottobre 2021 (di seguito "PSR"), le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento – versione 5.00" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021 (di seguito "Disposizioni Comuni") e le "Disposizioni Specifiche per l'Attuazione del tipo di operazione "4.1.1 – Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado - annualità 2021".

Attraverso il bando sono concessi contributi in conto capitale agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o ai soggetti ad essi equiparati che intendono realizzare, all'interno della propria azienda, investimenti, materiali, che consentano di introdurre idonei livelli di biosicurezza nella gestione degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado al fine di preservare una filiera produttiva che riveste un ruolo importante per l'economia toscana.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a **4 milioni di euro**.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

1. imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)";
2. imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti, anche a titolo provvisorio, ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
3. gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 ("aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali").

La qualifica IAP o l'equiparazione allo IAP deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduta, e verificata, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione

dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato possesso della qualifica IAP o della sua equiparazione nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo.

In caso di domanda di aiuto presentata da un soggetto in possesso della qualifica IAP a titolo provvisorio, quest'ultimo si impegna ad acquisire la qualifica IAP a titolo definitivo nei modi e nei termini indicati al successivo paragrafo "Impegni del beneficiario".

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25 ottobre 2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

1. omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septiesse del D. Lgs 231/2001);
 2. reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p.;
 3. gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs 81/2008);
 4. reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs 345/1999);
 5. reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D. Lgs 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

4. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) che siano, in tutto o in parte, di provenienza unionale per ciascuna voce oggetto della domanda;
5. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico, in tutto o in parte, di provenienza unionale sullo stesso intervento, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.¹

Nel caso del requisito di cui al punto 1) (regolarità contributiva) ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall'1 al 3 nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui ai precedenti punti 4 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 5) si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso".

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge del 9 agosto 2013 n.98 ed alle relative disposizioni in merito.

I beneficiari, inoltre, devono essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii, in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre ai sensi della Decisione della G.R. n. 4 del 25/10/2016, così come modificata dalla Decisione della G.R. n. 23 del 3/2/2020, è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per reati gravi in materia di lavoro come definiti al punto 2) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" relative ai richiedenti/beneficiari (reati gravi) o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il contributo è revocato.

¹ In base alla Legge Regionale n. 1/2019 il requisito 1 deve essere verificato ad ogni liquidazione;

Inoltre per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25 ottobre 2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA attraverso circolari emanate dal Responsabile del settore competente.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Gli investimenti che sono ammessi al sostegno e beneficiano del pagamento degli aiuti sono descritti nei paragrafi che seguono.

A) INVESTIMENTI MATERIALI

- A.1 MIGLIORAMENTI FONDIARI:

1. realizzazione ex novo di recinzioni per il pascolo brado o semibrado in grado di evitare il contatto fra i capi dell'allevamento suinicolo di cui al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento" e le specie selvatiche garantendo in tal modo un adeguato livello di biosicurezza dell'allevamento (ad esempio recinzioni doppie con adeguata capacità di resistere alle pressioni esercitate dai cinghiali di cui una elettrificata);
2. interventi di miglioramento su recinzioni per il pascolo brado o semibrado esistenti al fine di evitare il contatto fra i capi dell'allevamento suinicolo di cui al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento" e le specie selvatiche garantendo un miglioramento del livello di biosicurezza dell'allevamento (ad esempio attraverso l'acquisto e l'installazione di recinzioni elettrificate al fine di realizzare recinzioni doppie con adeguata capacità di resistere alle pressioni esercitate dai cinghiali di cui una elettrificata).

- A.2 CARTELLONI, POSTER E TARGHE per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 (miglioramento del rendimento economico)

B) SPESE GENERALI

Le spese generali elencate al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni" sono calcolate in base alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA, di cui al successivo paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza" del presente documento.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" del documento "Disposizioni Comuni".

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

E' richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale n. 10/2010 e del DM del 30/3/2015 n. 52.

Il requisito è soddisfatto quando il permesso di costruire e/o la VIA sono stati acquisiti entro la data di ricezione della domanda di aiuto.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi può avvenire anche dopo la

presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Ambiti e settori di intervento

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che riguardano esclusivamente allevamenti suinicoli che dalla BDN (Banca Dati Nazionale) dell'anagrafe zootecnica risultano allo stato brado o semibrado.

3.2.4 Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:
 - a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
 - b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/2015).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.2.5 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola

Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. Il requisito è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% è riconducibile ad almeno uno dei seguenti aspetti generali di cui alla tabella 1, in termini di:

- a) investimento ammesso per tipo di operazione, in fase di istruttoria di ammissibilità;
- b) spesa ammessa per tipo di operazione, in sede di istruttoria di pagamento.

Gli investimenti previsti dal presente bando soddisfano il suddetto requisito dal momento che sono riconducibili all'aspetto generale "Miglioramento della qualità delle produzioni" – aspetti specifici "Favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali" e "favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale" della tabella che segue.

Per tale ragione questo requisito non deve essere verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili;
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto;
	ottimizzano i fattori di produzione;
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	favoriscono la riconversione a metodi di produzione biologici;
	migliorano la qualità merceologica delle produzioni;

	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale;
	favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
Miglioramento ambientale quando gli investimenti favoriscono:	l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
	il risparmio idrico;
	l'efficientamento energetico;
	la riduzione dell'inquinamento ambientale;
	l'adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici;

3.2.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- sono inclusi nel sotto paragrafo "Interventi finanziabili";
- rispettano le disposizioni contenute nel precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- sono limitati alle strutture produttive aziendali;
- sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE indicata in domanda di aiuto;
- se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda agricola;
- nel caso di interventi che interessano superfici boscate, detti interventi sono ammissibili a condizione che le superfici boscate interessate dagli investimenti siano inferiori alla SAU dell'UTE indicata in domanda.

3.3 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo pubblico concesso per singola domanda di aiuto riferita al presente tipo di operazione (4.1.1) ammonta a **200.000** euro;

Non sono ammesse domande di aiuto riferite al presente tipo di operazione (4.1.1) con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a **5.000** euro.

La domanda di aiuto riferita al presente tipo di operazione (4.1.1) è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene, invece ammessa a pagamento la domanda riferita al presente tipo operazione (4.1.1) il cui contributo, richiesto a saldo o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare

attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori.

3.4.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Nel caso delle spese generali collegate agli investimenti materiali si utilizza il tasso forfettario (opzione c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR. I costi standard di riferimento sono quelli contenuti nella versione dicembre 2019 consultabile al seguente link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20684>.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con DGR n. 1491 del 30 novembre 2020 consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa.

3.5.3 Investimenti materiali

L'ammissibilità degli investimenti materiali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d'investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana".

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.5.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari che gestiscono in maniera diretta l'intervento portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda).

La realizzazione e/o il miglioramento di recinzioni rientrano fra le operazioni di carattere agronomico; tuttavia tali interventi sono ammessi a finanziamento a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro" del documento "Disposizioni comuni".

Nei casi in cui la ragionevolezza della spesa sia necessario valutarla utilizzando il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" i valori in esso riportati devono essere presi al netto degli utili di impresa e delle spese generali.

3.5.5 Interventi/spese non ammissibili

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni", non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

1. investimenti che non riguardano allevamenti suinicoli che dalla BDN (Banca Dati Nazionale) dell'anagrafe zootecnica risultano allo stato brado o semibrado;
2. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
3. investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
4. acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
5. realizzazione di fondi chiusi;
6. costi di ammortamento;
7. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per l'azienda agricola;
8. investimenti che non soddisfano le condizioni riportate ai precedenti paragrafi "Interventi finanziabili e spese ammissibili" e "Condizioni di ammissibilità degli interventi";
9. nel caso di interventi che interessano superfici boscate, detti interventi non sono ammissibili quando le superfici boscate interessate dagli investimenti sono maggiori o uguali alla SAU dell'UTE indicata in domanda;
10. investimenti che riguardano allevamenti che dalla BDN (Banca Dati Nazionale) dell'anagrafe zootecnica risultano essere identificati come "FAMILIARI/E".

3.6 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020, come riportato nella Tabella che segue.

Sottomisura	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Tipo di operazione: 4.1.1.	Contributo in conto capitale	40%: per tutti gli investimenti incluse le spese generali; Inoltre sono previste le seguenti maggiorazioni: - 10% per gli investimenti in zona montana ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana; - 10% in caso di "giovane agricoltore che soddisfa tutte le condizioni di giovane agricoltore che si insedia durante i 5 anni e di seguito elencate: - avere un'età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione [1]; - essersi insediato (acquisizione della partita IVA come azienda agricola) entro i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione; - avere capacità professionale dimostrata dal possesso della qualifica IAP a titolo definitivo entro i cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione.

[1] Il requisito dell'età previsto per l'attribuzione della maggiorazione "giovane agricoltore" è soddisfatto nei seguenti casi:

- a) imprese individuali: il soggetto richiedente ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- b) società semplici: almeno la metà dei soci ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- c) società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) e almeno la metà dei soci amministratori ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- d) cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- e) società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);

3.7 Cumulabilità

Il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, può essere concesso in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti massimi fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii."

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando NON sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale (es. Programmi Operativi ai sensi dell'OCM etc...). Il mancato rispetto delle suddette condizioni porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro le ore 13.00 del 28 febbraio 2022.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni"

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Con riferimento ad ogni UTE, il richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di aiuto.

Le domande devono essere riferite ad una UTE così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le Unità produttive sono classificate in ARTEA in funzione della finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche (UPS) quali le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/20016 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc..).

L'ufficio competente per l'istruttoria dovrà verificare l'esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Se l'assenza di uno o più documenti richiesti nel bando inficia la completa valutazione e congruità del progetto, l'Ufficio competente per l'Istruttoria dispone la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

La richiesta degli ulteriori elementi è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.

L'eventuale richiesta di integrazione, è fatta nei termini indicati al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" del documento Disposizioni Comuni, decorsi i quali la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" del documento Disposizioni Comuni, comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Di seguito si riporta una lista delle informazioni minime da comunicare unitamente alla domanda di aiuto:

1. descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento culturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli interventi programmati con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
2. descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
3. stima dei tempi di attuazione degli investimenti;
4. nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
5. nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro", descrizione degli elementi previsti a giustificazione nell'omonimo sottoparagrafo delle "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni" in merito all'impiego di mezzi tecnici aziendali e al lavoro svolto direttamente dal richiedente e/o dai suoi familiari;
6. descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali delle UTE indicata in domanda di aiuto;
7. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
8. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
9. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
10. descrizione del progetto, anche con l'ausilio di elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale e/o, quando pertinente, di computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera). Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" nel computo metrico devono essere specificate le spese imputate ad eventuali macchinari ed attrezzature nella disponibilità del richiedente nonché le eventuali prestazioni volontarie non retribuite da parte del richiedente o dei

suoi familiari. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzi indicati al precedente paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili".

11. giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. Nel caso di utilizzo dei preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 5 punti** saranno escluse dall'aiuto.

Principio	Specifiche	Punti (fino a)
I Territorio	a.1) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona B.	3
	a.2) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona C1.	5
	a.3) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona C2 e D e in zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013.	6
	b) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zone Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000, aree con vincolo paesaggistico art. 136 D lgs 42/2004, escluse le ANPIL	3
	I punteggi di cui alle lettere a1), a2) e a3) NON sono cumulabili. I punteggi dei criteri a) e b) sono cumulabili fra loro.	

	Il piano delle coltivazioni, di riferimento ai fini dell'attribuzione dei suddetti criteri di selezione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda di aiuto.	
II Certificazioni di qualità	a.1) Il soggetto richiedente è iscritto all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4). E' iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN). Ai fini del riconoscimento della priorità è necessario che l'allevamento suinicolo che dalla BDN dell'anagrafe zootecnica risulta allo stato brado o semibrado sia condotto con il metodo biologico. a.2) Il soggetto richiedente è iscrivibile all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) a condizione che la ricezione e conseguente protocollazione informatica della "notifica iniziale" per l'iscrizione all'Elenco sia antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e l'iscrizione all'Elenco sia antecedente la data di emissione dell'atto di assegnazione. E' iscrivibile quando la "notifica iniziale" risulta nello stato di "Presentata/Rilasciata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN). L'iscrizione all'elenco si ha quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN). Ai fini del riconoscimento della priorità è necessario che l'allevamento suinicolo che dalla BDN dell'anagrafe zootecnica risulta allo stato brado o semibrado sia condotto con il metodo biologico.	2
	b) Il soggetto richiedente ha l'allevamento iscritto all'organismo di controllo della DOP Cinta senese.	2
	I punteggi dei criteri a) e b) sono cumulabili fra loro.	
III Genere Femminile	a) Il soggetto richiedente è di genere femminile	2
	La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue: • ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile; • società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; • società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile; • società cooperative e di capitale: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile.	
IV Dimensione aziendale	a.1) Azienda agricola che per dimensione economica aziendale, in termini di Standard Output è entro la V classe (fino a < 25.000 €).	5

	a.2) Azienda agricola che per dimensione economica aziendale, in termini di Standard Output rientra nella VI classe (da 25.000 € a < 50.000€).	4
	Il piano delle coltivazioni, di riferimento ai fini dell'attribuzione dei suddetti criteri di selezione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda di aiuto. Lo Standard Output tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) –Regione Toscana, ed è calcolato prendendo come riferimento i dati contenuti nel Decreto Dirigenziale n. 13512 del 04/08/2021 e ss.mm.ii. Colture/Allevamenti che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta Tabella, non potranno essere computate. Le foraggere presenti nel piano delle coltivazioni concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori. Gli allevamenti concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output se il soggetto che presenta domanda di aiuto è il detentore dei capi e se questi ultimi sono registrati in BDN; nella determinazione del numero di capi <u>sono esclusi</u> quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport. Con la dicitura "consistenza di stalla" deve intendersi la "consistenza media" riferita all'anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto; in assenza di detto dato deve intendersi come "consistenza media" riferita all'anno corrente di presentazione della domanda.	
VI – Tipologia di investimento	In azienda è presente un allevamento iscritto nel rispettivo libro genealogico di razze suine autoctone toscane inserite nel repertorio regionale istituito ai sensi della L.R. 64/2004 ssmmi.	2
Totale		22

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con un minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati esclusivamente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in domanda di aiuto viene fatta esclusivamente prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi ed è fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto; è fatta eccezione per i seguenti criteri:

- "I - Territorio" e "IV – Dimensione aziendale", per i quali la verifica deve essere effettuata con riferimento all'ultimo piano di coltivazioni presentato antecedentemente alla presentazione della domanda di aiuto;
- "II - Certificazione di qualità – punto a.2 (soggetti iscrivibili)" per il quale la data della "notifica iniziale" per l'iscrizione all'Elenco pubblico degli operatori biologici deve essere antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e l'iscrizione al suddetto Elenco sia antecedente alla data di emissione dell'atto di assegnazione.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

I suddetti criteri non devono essere dichiarati e, di conseguenza, verificati a saldo.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei **5 punti** si avrà l'esclusione della domanda.

5.2 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", procede alla approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

La Giunta regionale dispone con proprio atto l'utilizzo delle eventuali economie che si dovessero generare sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili oltre che delle eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni".

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni".

5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione

della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

6. Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Atto di assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. L'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT
- in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano le riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", dal Decreto del Direttore di Artea n. 134 del 28/11/2018 e ss.mm.ii;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 679/2016, in ordine ai dati personali, gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli...";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- la clausola di accettazione della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Decisione della GRT n. 4 del 25/10/2016.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'UCI. L'UCI provvede ad

inviare tramite PEC il suddetto atto del beneficiario.

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- a) acquisire la qualifica di IAP entro la data di presentazione della domanda di pagamento, in caso di domanda di aiuto presentata da uno IAP a titolo provvisorio. Qualora la qualifica non venga acquisita entro i suddetti termini, si impegna ad allegare, alla domanda di pagamento, una garanzia fideiussoria in favore di ARTEA per un importo pari al 100% della somma richiesta per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento della qualifica IAP;
- b) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- c) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità e tassi di contribuzione nei modi e nei termini di cui al precedente paragrafo "possesso UTE/USP" delle suddette "Disposizioni comuni";
- d) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni";
- e) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a rispettare quanto previsto al precedente paragrafo "Cumulabilità";
- f) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- g) adempiere a quanto previsto dall'articolo Art. 86 "Esercizio e limitazione del pascolo" del Regolamento Forestale della Toscana (approvato con d.p.g. r. 48/R/2003), nei tempi previsti dal paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" delle disposizioni comuni;
- h) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL;
- i) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni Comuni";
- j) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
- k) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- l) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- m) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- n) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- o) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- p) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
- q) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- r) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- s) comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso l'atto di assegnazione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;

- t) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- u) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- v) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- w) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- x) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- y) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- z) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente documento, nell'atto di assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'atto di assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nell'atto di assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento" del documento "Disposizioni comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento ammesso a finanziamento attraverso richiesta presentata utilizzando apposita modulistica sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del documento "Disposizioni comuni".

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e s.m.i.

9. Disposizioni finali

9.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine facciamo presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I suoi dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del

conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.
6. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione/gestione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) Per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti>.

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per l'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Direttore ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021 (di seguito "Disposizioni Comuni") e ss.mm.ii.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto di assegnazione si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Anticipo;
3. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
4. Proroga dei termini;
5. Stato di avanzamento dei lavori;
6. Domanda di pagamento a saldo;
7. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
8. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
9. Monitoraggio;
10. Tempistica e fasi del procedimento;
11. Spese ammissibili/non ammissibili;
12. Possesso dell'UTE/UPS.

X -----X